

COMUNE DI BASCAPE'
PROVINCIA DI PAVIA
CODICE ENTE 11146

COPIA

NUMERO 11	VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DATA 30.04.2021	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di aprile alle ore 18.40, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** ed in prima convocazione. All'appello risultano:

CURTI EMANUELA	SINDACO	P
PRANDI ANGELO	CONSIGLIERE	P
BERTOLLI ALBERTO	CONSIGLIERE	P
OLDANI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	P
DI MICELI ROSALINDA	CONSIGLIERE	P
LUCCHINI VERONICA	CONSIGLIERE	P
CATTANEO MARTA	CONSIGLIERE	P
MOSCARDI ALBERTO	CONSIGLIERE	P
ZUCCHINI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	P
PARENTI NORMA PAOLA	CONSIGLIERE	P
FERRARO MARIA GIUSEPPINA	CONSIGLIERE	A

Totale presenti 10

Totale assenti 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Fabio TODARO.

Il Presidente Sig. CURTI EMANUELA nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in sede pubblica ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Vice Sindaco Sig. Prandi

Interviene il Consigliere Sig. Zucchini asserendo che il regolamento non contempla le tariffe, chiede che questo punto venga rinviato fintanto che non vengono deliberate le tariffe;

Risponde il Vice Sindaco che non è possibile dovendo le tariffe trarre la quantificazione dal regolamento;

Interviene ancora il Consigliere Sig. Zucchini chiedendo che cosa si intende per valore economico dell'area in relazione al sacrificio richiesto alla collettività.

Risponde il Vice Sindaco;

Il Consigliere Zucchini chiede se l'occupazione di suolo pubblico possa essere effettuata anche con una struttura fissa o mobile.

Il Vice Sindaco asserisce che l'autorizzazione spetta all'Ufficio tecnico.

Il Consigliere Zucchini chiede perché nel regolamento si dà la possibilità di rateizzare sopra i € 1.500,00 e sotto no, e fa richiesta di poter rateizzare anche fino a € 500,00

Risponde il vice Sindaco che non è possibile in quanto sarebbe un problema per il Concessionario.

Il Sindaco ribadisce che il rinvio non è possibile la richiesta è irricevibile.

Conclusi gli interventi;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D. Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836, *"...a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."*;

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847 *"...sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68"*;

CONSIDERATO che il suddetto Canone sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTO l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- il decreto del ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, adottato d'intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali, che proroga il

termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, dal 31 gennaio al 31 marzo 2021;

- il D. L. n. 41 del 22/03/2021 art. 30 comma 4, che ha previsto l'ulteriore differimento al 30 aprile 2021 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli enti locali per il triennio 2021-2023;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*;

RITENUTO quindi necessario istituire il nuovo Canone Patrimoniale Unico di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, a decorrere dal 01 gennaio 2021 e approvarne il Regolamento;

DATO ATTO che le tariffe saranno definite da apposito provvedimento di competenza della Giunta Comunale;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

VISTO il regolamento predisposto composto da n. 74 articoli e ritenuto di procedere all'approvazione;

VISTO il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti;

ATTESTATO che sulla presente sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili competenti ai sensi dell'art.49 del TUEL;

RITENUTO necessario provvedere a dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto per poter procedere celermente all'applicazione del regolamento oggetto del presente atto;

Con voti n. 8 favorevoli, n. 1 contrario (Sig. Zucchini) astenuti n. 1 (Sig.ra Parenti) espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per tutto quanto in premessa esposto, l'allegato Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale Unico di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, composto da n. 74 articoli, a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI DARE ATTO che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del Canone Patrimoniale Unico nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
1. DI STABILIRE che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021, sulla base di quanto stabilito dall'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, che ha previsto il differimento del

termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente prorogato al 31 marzo 2021 con Decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, ed infine il D. L. n. 41 del 22/03/2021 art. 30 comma 4, che ha previsto l'ulteriore differimento al 30 aprile 2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000;

2. DI DARE ATTO che il suddetto Canone sostituisce le seguenti entrate: la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e che tutte le norme regolamentari di tali entrate sono abrogate con l'entrata in vigore del nuovo Canone Unico Patrimoniale;
3. DI DARE ATTO altresì che per quanto non disciplinato dal Regolamento allegato si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
4. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul sito internet comunale;

Successivamente

Ritenuto di dover provvedere con urgenza, con n. 8 favorevoli, n. 1 contrario (Sig. Zucchini) e n. 1 astenuto (Sig.ra Parenti) resi per alzata di mano dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/00.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to CURTI EMANUELA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabio TODARO

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

n. Registro delle Pubblicazioni

Si attesta , su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Todaro

DICHIARAZIONE D'ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- ☐ Inviata all'organo regionale di controllo il _____ prot. n. _____
- ☐ Ricevuta dai predetti uffici il _____ come da timbro a data.
- ☐ E' stata dichiarata decaduta con provvedimento n. ____ del _____ pervenuto il _____ al prot. N. _____ del comune.
- ☐ E' stata annullata con provvedimento n. ____ del _____ pervenuto il _____ al prot. n. _____ del Comune.
- ☐ E' stata sospesa con ordinanza istruttoria n. ____ del _____ pervenuta il _____ al prot. n. _____ del comune.
- ☐ E' divenuta esecutiva il _____ per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 267/2000

- ☐ Art. 134, comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione.
- ☐ Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to